



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

AUTONOMA VALLE D'AOSTA

## **INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2017**

Intervento del Procuratore Regionale  
Cons. Roberto Rizzi



AOSTA, 24 FEBBRAIO 2017

**INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2017**

**INTERVENTO DEL PROCURATORE REGIONALE  
CONS. ROBERTO RIZZI**

Signor Presidente, Signori Giudici, Autorità, Signore e Signori,

il 2016 è stato un anno di transizione, nel quale hanno avuto modo di irrobustirsi i lievi miglioramenti che avevano cominciato a manifestarsi già nel corso dell'anno precedente.

In particolare, in uno scenario caratterizzato da livelli di PIL *pro-capite* della popolazione aostana, negli ultimi anni, fra i più alti in Italia, segnali positivi sono stati registrati nel terziario, trainato dall'espansione del turismo, nonché nell'industria e nel mercato immobiliare.

Segnali rassicuranti sembrano emergere dall'andamento dei crediti alle famiglie: è stata rilevata una sostenuta espansione nei livelli di prestito, connessa con la ripresa del mercato immobiliare, e dei finanziamenti al consumo. E ciò in concomitanza con segnali di miglioramento degli indicatori della qualità del credito e con l'accrescimento dei depositi.

Non altrettanto incoraggianti sono, invece, i dati riguardanti l'occupazione: nonostante moderati accrescimenti settoriali (commercio e turismo), le indagini congiunturali ne evidenziano, nel complesso, un perdurante decremento, attestandosi su valori superiori alla media delle Regioni del quadrante Nord Ovest.

Non soddisfacenti sono anche i dati riguardanti gli investimenti pubblici: come recentemente rilevato (dicembre 2016) dalla locale Sezione di controllo nella Relazione al Consiglio Regionale sul Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio 2015, per le spese di investimento, gli indicatori finanziari mostrano che le risorse stanziare (euro 157.599.133) e quelle impegnate (euro 108.176.742) non sono funzionalmente correlate con quelle pagate (euro 45.195.664) e che il livello dei residui (euro 62.981.078) è superiore a quello dei pagamenti.

Tale constatazione induce a ritenere che l'Amministrazione abbia difficoltà a rispettare la programmazione e, conseguentemente, appare dubbia l'attendibilità previsionale dei pagamenti.

In questo scenario di perimetro regionale si inseriscono, poi, elementi di complicazione di carattere sistemico, legati all'andamento dell'economia nazionale o connessi ad evenienze straordinarie, quali l'esigenza di fronteggiare le conseguenze dei recenti terremoti, quella di contrastare il crescente pericolo di atti di terrorismo e quella di dare appropriata accoglienza ed assistenza, in relazione ai sempre più consistenti flussi migratori.

Le risorse necessarie per gestire i fisiologici bisogni e per far fronte agli investimenti, unitamente a quelle indispensabili per concorrere a fronteggiare le emergenze sono, con ogni evidenza, estremamente cospicue e si impone, data la penuria di provvista, ora più che mai, un'allocazione degli interventi oculata, rigorosa, funzionale alla massimizzazione dell'utilità e dell'efficacia, sempre coerente con le leggi e costantemente espressione del buon senso gestionale.

All'instradamento dell'agire pubblico nel solco della legalità, economicità, efficienza, imparzialità e trasparenza sono volti gli sforzi dell'Ufficio del Pubblico Ministero contabile, che opera, unitamente alle altre componenti della Corte dei conti che svolgono funzioni giurisdizionali e di controllo, quale efficace antidoto contro le mai tramontate, ma per fortuna sempre meno seguite e tollerate, logiche clientelari e le cattive gestioni.

Le azioni della Procura, talvolta, si risolvono in interventi di profilassi, allorquando, indipendentemente da iniziative istruttorie specifiche o dagli esiti di quelle avviate, la sola vigile presenza dell'Istituzione determina l'innescò di comportamenti virtuosi. È, infatti, evidente che il timore di essere esposti al giudizio di responsabilità erariale costituisce un forte sprone psicologico ad evitare il verificarsi di danni; va, inoltre, rilevato che le stesse sentenze adottate, al di là della

individuazione delle conseguenze che sul piano giuridico deriveranno dalla condotta illecita contestata ai convenuti in giudizio, costituiscono sempre un'importante guida per il corretto esercizio dell'azione amministrativa.

In altre, ben più visibili occasioni, le azioni della Procura assumono i rituali connotati dell'intervento formale di contrasto di condotte causative di danno erariale.

Quest'ultima tipologia di intervento è stata recentemente oggetto di attenzione da parte del legislatore nell'ambito della disciplina introdotta con il Codice della Giustizia Contabile (D.Lgs 26/8/2016, n. 174).

In linea generale, deve premettersi un giudizio ampiamente positivo sull'operazione di codificazione, che ha portato a compendiare in un unico testo norme emanate nel corso di un segmento temporale ampio quasi un secolo, a partire dai due RR.DD. 1038 del 1923 e 1214 del 1924, che disegnavano l'ossatura dei giudizi celebrati innanzi alla Corte dei Conti.

Meritevoli di evidenziazione, per ciò che attiene, specificamente, alle funzioni requirenti, sono le previsioni riguardanti:

- la conferma dell'avvio del procedimento istruttorio subordinato alla esistenza di una notizia necessariamente provvista dei requisiti di specificità e concretezza;
- la valorizzazione del principio del giusto processo, nei molteplici aspetti in cui lo stesso si declina, che, sul versante dell'attività dell'organo requirente, ha i più evidenti riflessi nella previsione del dovere di motivazione di ogni provvedimento e di finalizzazione dell'attività istruttoria anche per approfondire fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile;

- la possibilità di interrompere il corso della prescrizione per una sola volta, con la correlativa compressione del termine complessivo entro i sette anni dall'esordio dello stesso;
- il definitivo riconoscimento della facoltà dei soggetti invitati a dedurre di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio, con la doverosa salvaguardia, però, di notizie riguardanti le generalità del pubblico dipendente che abbia sporto denuncia di danno o abbia segnalato fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali;
- l'introduzione di un controllo preventivo del giudice, a garanzia dei diritti dell'indagato (istanza di nullità per violazione dei presupposti previsti per l'inizio dell'attività istruttoria; reclamo avverso il decreto di sequestro documentale adottato dal pubblico ministero; procedimenti di istruzione preventiva; proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione; reclamo avverso i provvedimenti del pubblico ministero in materia di accesso al fascicolo istruttorio; reclamo avverso il diniego di proroga per il termine del deposito delle deduzioni scritte);
- l'introduzione di un rito abbreviato, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario (non superiore al 50% del danno contestato), la cui attivazione da parte del soggetto convenuto in giudizio è subordinata alla previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero;
- l'innalzamento dell'entità della soglia patrimonialmente lesiva dei fatti dannosi di lieve entità (€ 10.000) per la fruibilità del rito monitorio che continua a richiedere il coinvolgimento del Pubblico Ministero (organo che deve «essere sentito»);

- l'innovativa disciplina di un rito specifico per le fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria, cioè quelle nelle quali la legge prevede che la Corte di conti irroghi, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, attribuendo all'iniziativa del Pubblico Ministero la promozione di un giudizio da celebrarsi innanzi al giudice monocratico;
- la previsione in capo al Pubblico Ministero del potere di iniziativa in vista dell'esecuzione delle sentenze di condanna e l'intestazione al medesimo di ampie competenze di monitoraggio, vigilanza e consulenza sull'attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato.

La prova sul campo rappresenterà l'indicatore della bontà ed efficacia dell'intervento e richiederà sinergici sforzi interpretativi, all'esito dei quali potranno effettuarsi gli opportuni aggiustamenti, peraltro espressamente previsti dalla legge di delega e da effettuarsi nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del Codice. Al momento, l'esperienza è temporalmente troppo modesta per fondare valutazioni provviste di reale utilità.

Particolarmente rilevante è, poi, sempre circoscrivendo l'approfondimento agli aspetti di stretta inerenza all'attività dell'Ufficio di Procura, la previsione contenuta nell'art. 12 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, c.d. "Riforma Madia"). Detta norma, riguardante la responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, ha chiarito che è devoluta alla Corte dei conti la giurisdizione per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house nonché la giurisdizione, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, sulle controversie in materia di danno erariale, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o, comunque, dei titolari del potere di decidere per essi, che,

nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano, con dolo o colpa grave, pregiudicato il valore della partecipazione.

È una norma che chiarisce l'area di intervento della Corte dei Conti in un settore, quello delle società partecipate, nel quale i moduli di diritto comune hanno spesso consentito di eludere quei presidi della disciplina pubblicistica posti a garanzia dell'oculato impiego delle risorse collettive.

Intensa è stata anche la produzione normativa da parte della Regione (26 leggi ed 1 regolamento). Oltre ai molti provvedimenti diretti a fronteggiare gli effetti della crisi e rilanciare l'economia regionale (LL.R.R. 5/2016, 6/2016, 8/2016, 9/2016, 12/2016), particolarmente importante è la L.R. 20/2016, che ha dettato disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione. Tra le novità, anche in relazione al nuovo quadro normativo dettato, a livello statale, dalla riforma Madia, l'obbligo per le società controllate di assunzione mediante selezione pubblica e subordinatamente all'accertamento della conoscenza anche della lingua francese, la non cumulabilità degli incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Regione e la trasparenza nell'acquisizione di forniture, servizi e lavori e nel conferimento di incarichi di consulenza.

Per ciò che attiene specificamente all'attività della Procura regionale, con la doverosa precisazione che la ridotta estensione del territorio regionale e l'esigua quantità di soggetti astrattamente rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti hanno inevitabili ricadute sull'attività di Procura, finendo per condizionare consistenza dei risultati in termini numerici, si segnala che, nel corso del 2016, sono stati aperti n. 68 fascicoli istruttori, con una giacenza residua di 486 vertenze pendenti, contro le 527 in essere all'inizio dell'anno.

L'attività istruttoria esperita si può numericamente sintetizzare in 46 richieste istruttorie e deleghe conferite.

Delle vertenze pendenti, 99 si sono concluse con archiviazione.

Sono stati emessi 3 inviti a fornire deduzioni e sono stati depositati 10 atti di citazione.

Con questi ultimi sono stati convenuti in giudizio, complessivamente, 23 soggetti, contestando danni erariali di importo globalmente ammontante ad € 2.626.522,25.

Fra le condotte maggiormente significative si evidenziano:

- la mancata adozione, da parte dei componenti della Giunta comunale e di alcuni esponenti di vertice della struttura amministrativa del medesimo ente, della procedura di selezione del professionista cui affidare la progettazione di un intervento di edilizia scolastica, coerente con la spesa programmata, nelle more della realizzazione dell'opera significativamente aumentata dall'iniziale importo di € 200.000 ad un importo della base d'asta quantificato in € 1.250.000. Il danno ipotizzato è connesso alla violazione delle regole sulla concorrenza, nel presupposto che i presidi ordinamentali che imperativamente governano le modalità di selezione di professionisti esterni non possono essere elusi attraverso rimodulazioni della consistenza dell'iniziativa. Ove, infatti, ad opinione della Procura, l'Amministrazione reputasse di eseguire un intervento molto più oneroso di quello originariamente programmato, non potrà utilizzare, per la progettazione, il professionista individuato con le procedure semplificate previste per le opere di modesto valore, ma dovrà farsi carico di applicare le più rigorose procedure imposte per la maggiore soglia di valore dell'intervento da realizzare;

- la lesione dell'immagine dell'Arma dei Carabinieri, da parte di un militare, condannato per il reato di peculato, il quale, durante lo svolgimento del servizio di piantone, si era impossessato dei valori contenuti in un portafoglio, che un cittadino aveva diligentemente provveduto a consegnare in caserma per consentirne la restituzione al soggetto che lo aveva smarrito;
- l'impiego di cospicue risorse, anziché per sviluppare un nuovo, ambizioso modello organizzativo dell'assistenza sanitaria odontostomatologica regionale, per l'acquisto di un costoso ambulatorio mobile, per la ordinaria retribuzione di personale sanitario e per l'acquisto di materiali da impiegare nell'attività ospedaliera. In relazione a tale vicenda, sono state ravvisate due poste di danno. La prima è connessa alla sostanziale inutilità della spesa: le somme erano state stanziare per conseguire specifici obiettivi programmati e non un generico incremento quantitativo delle prestazioni ambulatoriali finanziate con gli ordinari fondi regionali dedicati al SSR. In assenza del conseguimento degli specifici obiettivi programmati, al raggiungimento dei quali i fondi erano per legge regionale vincolati, le somme erogate non realizzano la specifica utilità, e le erogazioni effettuate integrano, ad opinione della Procura, un danno erariale. La seconda posta di danno afferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'ambulatorio mobile ad uso promiscuo di studio odontoiatrico ed otorinolaringoiatrico, incompatibile con la struttura del mezzo, e che ha reso l'acquisto inutilmente gravoso ed inidoneo all'uso, ed è stata reputata conseguenza sia della deficitaria programmazione del progetto sia dell'illecita attività contrattuale di acquisizione del camper, siccome realizzata in violazione in materia di concorrenza. Del cospicuo danno ipotizzato in relazione a tale vicenda

(€ 670.996,64) sono stati chiamati a rispondere, sebbene per importi diversi in relazione ai disomogenei apporti causali, il direttore della struttura complessa che aveva predisposto il progetto e che lo aveva avuto in gestione in tutto il periodo considerato, i Direttori sanitari, succedutesi nel tempo, che lo avevano approvato, il Direttore Amministrativo ed il Responsabile unico del procedimento di acquisizione del camper;

- l'utilizzo illegittimo, nel corso della XIII legislatura (anni dal 2009 alla prima parte del 2013) dei contributi erogati ai sensi della L.R. 6 del 1986, da parte dei Gruppi del Consiglio regionale, recando un documento all'erario regionale di consistenza pari, sommando tutti gli esborsi non coerenti con la disciplina di riferimento, ad € 1.736.231,35.

Questa rappresenta la porzione più significativa dell'attività della Procura perché, per la prima volta, viene contestata la modalità di gestione della importante provvista finanziaria che il Consiglio regionale eroga ai Gruppi costituiti al suo interno.

Gli approfondimenti condotti hanno evidenziato, pur con significative differenze tra i Gruppi per ciò che attiene alla conservazione interna della documentazione di riscontro delle spese, una trasversale convinzione di insensibilità dei Gruppi agli ordinari obblighi di rendicontazione previsti da norme degli anni venti del secolo scorso, reputando essi adempiuto l'obbligo di dimostrazione del corretto impiego delle somme ricevute con la sola presentazione di un rendiconto sintetico, certamente preclusivo di ogni possibilità di controllo. Ma, soprattutto, ha dimostrato, laddove la documentazione di spesa è stata reperita, anche qui con doverosi distinguo fra le diverse entità associative, il radicato convincimento che, per poter impiegare

il contributo finanziario pubblico, fosse sufficiente, in luogo di una qualificata e robusta inerenza della spesa con le funzioni politico-istituzionali del Gruppo, un debolissimo legame, spesso collocabile in prossimità dei confini dell'umana percepibilità. La casistica è molto ampia: si va dalle spese per contribuire all'organizzazione di feste di partito, a quelle per sostenere, a volte in modo esclusivo ed in un caso, addirittura, sovrapponendosi all'ordinario sostegno finanziario per l'editoria, la pubblicazione di giornali del movimento politico di riferimento; dalle spese per la ristorazione (per i quali i consiglieri già percepiscono mensilmente un'indennità), ad acquisti di omaggi di vario genere (floreali, cesti natalizi, cartoncini augurali, generi alimentari, regali nuziali o per battesimi etc.); dalle spese per missioni e viaggi vari (per i quali i consiglieri già percepiscono mensilmente un'indennità), alle spese per remunerare prestazioni professionali, in assenza di formali rapporti con il Gruppo, dai prelevamenti in contante agli assegni incassati da singoli consiglieri.

Insomma, secondo la prospettazione del requirente, il danno erariale è conseguente o all'assenza di qualsiasi giustificativo di spesa o alla presenza di giustificativi non in grado di fornire una congrua dimostrazione dell'impiego delle somme, nel rispetto del vincolo di destinazione.

Di tale danno sono stati chiamati a rispondere, solitariamente, i capigruppo, tenendo conto delle incombenze tipiche del prestigioso ufficio ricoperto, cioè quelle di gestione delle somme attribuite al Gruppo consiliare di appartenenza, di vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse, secondo le finalità consentite dalla legge regionale, di

rendicontazione dell'impiego all'Amministrazione regionale e di custodia della documentazione ad esse inerente.

In un caso, l'unico per il quale, allo stato, sussistevano i presupposti di proponibilità dell'azione, è stato contestato anche il danno all'immagine. Naturalmente, ove all'esito del processo in corso di celebrazione, quei medesimi presupposti (sentenza irrevocabile di condanna per i delitti commessi a danno della P.A.) dovessero realizzarsi anche per altri soggetti, la Procura non mancherà di svolgere ogni utile valutazione in vista dell'eventuale avvio di nuove azioni per quella tipologia di danno.

Le azioni della Procura, su quelle che icasticamente, in gergo giornalistico, vengono definite “le spese pazze della politica”, non hanno certamente lo scopo di moralizzare un segmento dell'agire pubblico e, ancor più realisticamente, non rappresentano iniziative risolutive. Rappresentano, soltanto, come è scontato che siano, tentativi di ripristinare la legalità, ponendo nella debita rilevanza, al di là delle diverse sensibilità che posso animare le passioni di ognuno sullo specifico tema dei costi della politica, quei valori di sobrietà, ragionevolezza, moderazione, buon senso gestionale, che debbono costituire imprescindibili regole di comportamento, soprattutto per coloro che hanno l'onore di ricoprire, per mandato elettorale, un prestigioso ufficio pubblico.

Proseguendo nell'illustrazione dell'attività della Procura, sono stati, altresì, proposti 2 appelli avverso:

- la sentenza n. 1/2016 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, resa in data 7 aprile 2016 e depositata il 5 maggio 2016, con la quale è stato assolto un dirigente

regionale in relazione alla reiterata stipula di contratti di consulenza a favore della medesima professionista, in violazione delle norme che legittimano e rendono utile all'amministrazione l'affidamento;

- la sentenza n. 15/2015 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, resa in data 12 novembre 2015 e depositata il 18 dicembre 2015, con la quale è stato assolto il Presidente della Delegazione FIGC di Aosta, il quale ha riscosso su conti correnti di sua esclusiva disponibilità o in contanti dei contributi provenienti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta senza riversamento al bilancio della FIGC. Detti contributi sono stati gestiti personalmente e liberamente al di fuori delle finalità pubbliche loro proprie.

Le somme riscosse nell'anno, in esecuzione di sentenze di condanna di I e II grado, ammontano ad € 660.918,07.

Nel 2016, inoltre, sono state pronunciate, in grado di appello, due importanti decisioni.

Con la sentenza n. 117/2016, la Terza Sezione Centrale d'Appello ha sostanzialmente confermato l'impianto decisorio contenuto nella decisione della locale Sezione Giurisdizionale n. 13/2013, pur ridimensionando equitativamente l'importo della condanna *«per la impossibilità di commisurare in maniera dettagliata la parte di danno imputabile (...) stante la partecipazione di altri soggetti che hanno concorso causalmente alla sua produzione (Regione, Ministero delle infrastrutture, ditte private)»*. Più in dettaglio, ha condannato il professionista che aveva predisposto il progetto esecutivo della Tranvia intercomunale Cogne-Charemoz-Cerise e assunto l'incarico di direttore dei lavori delle opere civili della stessa (binari, gallerie, stazioni, impianti) al pagamento, in favore della Regione, della somma di € 6.000.000, oltre interessi legali (in luogo dei 13 milioni, al cui pagamento era stato condannato in primo grado), per

non avere impedito che la stazione appaltante pagasse per un'opera che non avrebbe mai potuto essere utilizzata, così come pensata e progettata.

Con la sentenza n. 205/2016, il medesimo Giudice d'Appello ha parzialmente accolto il gravame proposto dalla Procura regionale condannando il Coordinatore del Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche della Regione, dopo che in primo grado erano state accolte solo per una parte marginale le richieste dell'Organo requirente, al pagamento della somma di € 600.000,00, per la mancata applicazione delle sanzioni previste nel provvedimento di autorizzazione relativa alle "Opere di sistemazione idraulica del fiume Dora Baltea mediante estrazione di materiale inerte", all'impresa che aveva asportato materiale litoide in misura significativamente maggiore di quella consentita.

A conclusione del mio intervento, desidero sottolineare come le condotte gestorie non virtuose determinano la dissipazione di ingenti disponibilità finanziarie erariali, con devastanti ripercussioni sul contesto organizzativo delle amministrazioni danneggiate, con rilevanti riflessi sulla erogazione dei servizi ai cittadini e, in definitiva, compromettendo l'auspicato benessere, che, a fronte di un gravoso peso fiscale, ciascuno, giustamente, ritiene di dover fruire.

Non è sufficiente, tuttavia, la sola azione repressiva che, Vi confermo, sarà sempre il prodotto migliore che l'impegno mio personale e delle persone che mi coadiuvano consentirà di realizzare.

Assume prioritaria rilevanza l'azione di prevenzione da parte delle pubbliche amministrazioni, per le quali il contrasto alle illecità amministrative deve costituire un obiettivo primario: l'eliminazione sostanziale di conflitti di interesse, l'intensificazione degli sforzi per assicurare la trasparenza della attività svolta, la costante formazione e motivazione dei propri funzionari, sono ineludibili presupposti per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di benessere per la collettività.

E', altresì, necessario, al di là dei numerosi e pur necessari codici etici e atti di pianificazione previsti dalla recente normativa, instillare, in ogni segmento dell'agire pubblico e con ogni possibile mezzo, la cultura del contrasto al malaffare amministrativo, neutralizzando il rischio di assuefazione alle gestioni opache ed inefficienti. In tal modo, sarà possibile creare i presupposti per dar vita ad un nuovo rapporto di fiducia tra la pubblica amministrazione e il cittadino, fondato su un trasparente patto di reciproca legittimazione, idoneo a determinare un circolo virtuoso con effetti positivi tanto per gli attori pubblici che per gli amministrati.

Mi sia consentito ringraziare i tanti esponenti delle Istituzioni pubbliche che hanno condiviso con l'Ufficio che ho l'onore di rappresentare lo sforzo di tutelare il pubblico erario.

Un ringraziamento particolare sento di rivolgere alla Guardia di Finanza che, quotidianamente, coadiuva la Procura regionale nei complessi accertamenti. Oltre che l'immane disponibilità, è doverosamente da evidenziare l'alta qualità dell'ausilio offerto, frutto di impegno, rigore, professionalità ed inesauribile spirito di servizio.

Un ringraziamento sentito anche all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia, per l'impegno profuso, la grande competenza e l'ammirevole disponibilità.

Saluto e ringrazio gli Avvocati per avere consentito, nella rispettosa dialettica processuale, l'approfondimento delle questioni emerse in giudizio.

Ringrazio anche gli organi di informazione per avere seguito, con sempre grande interesse, puntualità e grandissima competenza, l'attività dell'Ufficio e della Corte nel suo complesso.

Un sincero segno di gratitudine deve essere rivolto al personale della Procura per il lodevole impegno quotidianamente profuso, la passione e l'accuratezza con la quale ogni compito è portato a termine e per l'ottima qualità del lavoro svolto, mai

inferiore alle aspettative. Estendo questo ringraziamento ai componenti del Drappello accertamento danni erariali della Guardia di Finanza che operano presso la Procura, militari che rendono giornalmente onore al Corpo di appartenenza fornendo una collaborazione straordinariamente utile e sempre puntuale.

Non posso esimermi dal compiacermi per la presenza di Colleghi rappresentanti della locale Sezione di Controllo. Quest'ultima, a breve, vedrà l'insediamento del nuovo Presidente Giuseppe Aloisio, al quale va il mio caloroso "buon lavoro".

Desidero ringraziare, poi, il rappresentante dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti, Cons. Maria Teresa Polverino, la cui presenza contribuisce a dare lustro a questa cerimonia.

Infine, devo porgere il ringraziamento mio personale e quello dell'Ufficio che mi onoro di rappresentare a due Colleghi che hanno dato lustro alla Corte dei Conti in Valle d'Aosta. Seguendo una gerarchia anagrafica, saluto innanzitutto il Pres. Ermete Bogetti: le inesorabili soglie d'età previste per il pensionamento ci hanno privato di un Magistrato di eccezionale valore, con meriti professionali davvero non comuni e grandissimo equilibrio. Saluto, inoltre, il Cons. Claudio Chiarenza, mio predecessore. Nella scorsa inaugurazione ho tessuto le Sue lodi riconoscendogli anche il merito degli ottimi prodotti che la Procura è stata in grado di portare in giudizio. Non posso che ripetermi.

Fortunatamente, a fronte di abbandoni tanto significativi, posso compiacermi per la nomina del nuovo Presidente della Sezione Giurisdizionale, Pio Silvestri, il cui insediamento è prossimo.

L'eccezionale competenza manifesta nelle diverse funzioni svolte, unitamente ad un profilo umano caratterizzato, per unanime opinione, da rettitudine, ragionevolezza e grande sensibilità, nonché l'alto senso della funzione che lo contraddistingue sono pregi rassicuranti. Auguro anche a Lui buon lavoro.

Pertanto, Sig. PRESIDENTE, Le chiedo di dichiarare aperto, nel nome del Popolo italiano, l'anno giudiziario 2017 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.


Aosta, 24 febbraio 2017

(Cons. Roberto Rizzi)

## **INDICE DELLE TABELLE**

Tabella 1- Tipologia delle denunce pervenute .....	17
Tabella 2- Provenienza delle denunce.....	18

## Tipologia delle denunce pervenute



Equa riparazione	18
Personale	12
Danno al patrimonio mobiliare, denaro	9
Debiti fuori bilancio	9
Attività contrattuale	7
Incidenti automobilistici	3
Conferimento incarichi professionali e consulenze	1
Contributi CEE	1
Contributi pubblici	1
Furto o rapina	1
Interessi passivi per ritardato pagamento	1
Omesso recupero crediti	1
Compensi, assegni, indennità, premi, trattamento economico del personale	1
Procedimento di gara, scelta del contraente	1
Reati in genere commessi da pubblici dipendenti	1
Attività istituzionale, organizzazione	1

## PROVENIENZA DELLE DENUNCE



Magistratura Ordinaria	22
Denunce enti locali	13
Anonime	7
Organo di controllo	7
Denunce di privati	6
Notizie stampa	5
Consiglieri comunali, regionali	3
Denunce Amministrazioni Stato	3
Corte dei conti Sezione di controllo	1
Movimenti politici, sindacali, associazioni	1



